



COMUNE DI OSSI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIOCOMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 3 del 23 febbraio 2023.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Istituzione e scopi

1. L'amministrazione comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progetto civile della società.
2. A tal fine si istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art.2 Funzioni

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri e richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art. 12 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.

Art. 3 Espletamento delle funzioni

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. La sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un dipendente del Comune che assiste alle sedute e ne redige i verbali. Su richiesta partecipano alle sedute il Sindaco, gli assessori e il Presidente del Consiglio Comunale o un loro delegato.

Art. 4 Decisioni

1. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e pareri, non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.
2. Le decisioni verranno sottoposte all'Amministrazione comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o le istanze espresse ed illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

TITOLO II Procedimento elettorale preparatorio

Art. 5 Componenti

1. Il CCR è composto da un numero di Consiglieri pari a 12 (dodici), eletti fra gli alunni frequentanti le classi I e II della scuola secondaria di primo grado, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.

2. Il Sindaco dei ragazzi è lo studente o la studentessa che ottiene il maggior numero dei voti tra coloro che si siano candidati alla carica di sindaco entro il ventesimo giorno precedente alle elezioni. I 12 consiglieri vengono eletti a scrutinio segreto con la doppia preferenza di genere. I due consiglieri di sesso maschile e le due consigliere di sesso femminile più votati rivestiranno la carica di assessori, secondo le modalità precisata nel successivo articolo 7 del presente regolamento.
3. Il Consiglio comunale dei ragazzi può articolarsi in commissioni di lavoro costituite da almeno tre componenti per l'approfondimento di particolari problematiche.

Art. 6 Partecipazione al voto e candidature

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado.

TITOLO III Tempi e modalità di elezioni

Art. 7

Tempi e modalità di elezione del Consiglio, del Sindaco e del Vice Sindaco e degli assessori

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a. entro e non oltre il 10 ottobre di ogni biennio, si eleggeranno il sindaco e i consiglieri, fatta eccezione per l'anno scolastico 2022/2023 in cui le elezioni sono previste entro il 31 marzo 2023;
 - b. le elezioni si svolgeranno in collaborazione con gli organismi scolastici; il seggio elettorale verrà costituito presso la scuola secondaria di I°, sita in via Europa, sarà composto da un presidente, scelto tra gli alunni delle classi terze, un segretario (rappresentante del Comune) e da due scrutatori (sempre scelti dalle classi terze); tutti i componenti del seggio non dovranno essere genitori, fratelli o sorelle dei candidati;
 - c. il presidente trasmetterà il verbale dei risultati elettorali del proprio seggio al funzionario comunale responsabile del procedimento e per conoscenza al dirigente scolastico;
 - d. l'Ufficio elettorale comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne affinché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali;
 - e. i candidati dovranno essere inseriti in una lista unica con proprio programma di attività; nel caso di parità di voti verrà eletto il candidato più anziano per età;
 - f. le proposte di candidatura a Sindaco, la lista e il programma, dovranno essere presentate alla segreteria almeno venti giorni prima della data fissata per l'elezione. Le liste saranno affisse presso la scuola secondaria;
 - g. ogni alunno potrà votare scrivendo il nome e il cognome del candidato sulla scheda elettorale; è consentito votare anche per due candidati di sesso diverso;
 - h. verrà eletto Sindaco lo studente che avrà riportato il maggior numero di voti tra i candidati a Sindaco, a parità di voti si terrà il ballottaggio entro 5 giorni; assumerà la carica di vice sindaco il consigliere o la consigliera più votati;
 - i. assumeranno la carica di assessori gli altri tre consiglieri di seguito più votati;
 - j. il vice sindaco, in caso di dimissioni del sindaco, assumerà la carica di sindaco, senza necessità di nuove elezioni, anche se si dovrà provvedere alla surroga del consigliere dimissionario; in caso di dimissioni del Sindaco e del Vice Sindaco, assumerà la carica

di Sindaco, fino alle successive elezioni, il terzo più votato che, di conseguenza, cesserà automaticamente dalla carica di assessore, che verrà assunta dal consigliere più votato del suo istituto;

- k. entro il mese di ottobre, su convocazione del Sindaco dei ragazzi i consiglieri eletti, si riuniranno presso il Palazzo Municipale per la seduta di insediamento e per la proclamazione da parte del Sindaco dei ragazzi e degli eletti;
- l. tutti i consiglieri eletti presteranno formale giuramento con la seguente formula: *“Io consigliere del Consiglio Comunale dei ragazzi di Ossi prometto di dare il massimo impegno per svolgere la mia funzione con lealtà e sincerità”*.

TITOLO IV

Norme di funzionamento

Art. 8

Compiti del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il sindaco della città, nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovani.
2. Approvate le proposte all'ordine del giorno del Consiglio comunale dei ragazzi, il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, avrà il compito di sostenerle, affiancando il Sindaco del Comune nell'attuazione delle iniziative proposte.
3. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi, indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità.
4. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi allo scadere del mandato è rieleggibile solo se frequentante la classe III.

Art. 9

Durata in carica

1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi durano in carica due anni e comunque svolgono le loro funzioni fino alla elezione successiva.
2. Al termine della scuola secondaria di primo grado, il consigliere del Consiglio dei ragazzi eletto decade automaticamente e subentrerà il candidato più votato tra i non eletti.

Art. 10

Sede

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce di norma presso l'I.C.C. “A. Gramsci” oppure, in occasioni particolari, presso l'aula consiliare del Comune.

Art.11

Convocazione e sedute

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato dal Sindaco dei ragazzi, che presiede le sedute, almeno tre giorni prima della seduta, con avviso contenente l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco dei ragazzi formula l'ordine del giorno, su proposta:
 - 1) del Sindaco del Comune;
 - 2) del Sindaco dei Ragazzi;
 - 3) dei consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi;
 - 4) degli organismi scolastici.
3. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche.
4. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo, se non festivo, alla stessa ora.

5. Per la validità della seduta in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei componenti.
6. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti.

TITOLO V

Art. 12

Competenze

1. Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi, le seguenti materie:
 - a) Sport, tempo libero, cultura;
 - b) Problematiche giovanili;
 - c) Politiche ambientali;
 - d) Pubblica istruzione.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applica, in quanto compatibile, il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.